

XXXIV Congresso Nazionale Forense - Catania 4, 5, 6 ottobre 2018

Proposta di deliberato

ai sensi dell'art. 5 delle norme regolamentari e statutarie congressuali

Avvocatura e rapporto di monocommittenza

(MORRICO, BOLOGNESI, GALLETTI ed ALTRI DELEGATI DEL FORO DI ROMA)

E' opportuno, anche al fine di prevenire eventuali interventi legislativi che potrebbero danneggiare l'avvocatura minandone i principi fondamentali, intervenire per risolvere la problematica scaturita dalla c.d. "monocommittenza", volendo intendere con tale espressione il rapporto esistente tra un avvocato, che potremmo definire collaboratore, con un altro avvocato, da intendersi ormai in senso lato, visto che il "committente" delle prestazioni professionali può essere una persona fisica individuale o collettiva, in forma associata, e, da ultimo, anche una società di professionisti.

La problematica è di particolare attualità in considerazione del fatto che, **da un lato**, la nuova legge di riforma professionale n. 247 del 2012 ed il nuovo *codice deontologico* fissano una serie di regole e vincoli nello svolgimento dell'attività forense (per citare solo alcuni di essi: all'art. 18 la c.d. "incompatibilità" (in particolare al punto a) dove è fatto divieto di "svolgimento di ogni attività di lavoro autonomo svolto continuativamente e professionalmente" (salve le eccezioni ivi previste tra le quali quelle di carattere scientifico) e dove è prevista (al punto d) della stessa previsione) l'incompatibilità allo svolgimento dell'attività forense "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato" (anche qui con le eccezioni previste dall'insegnamento universitario di materie giuridiche, ecc.); e, **dall'altro**, le situazioni fattuali che in alcuni casi farebbero propendere per una possibile qualificazione del rapporto instaurato tra il "dominus" ed il "collaboratore" come una sorta di rapporto di lavoro subordinato sui generis, almeno laddove siano presenti la più parte dei requisiti caratterizzanti tale forma contrattuale, quali l'eterodirezione da parte del *dominus* dell'attività svolta dal collaboratore.

Date le necessarie premesse e considerati i vari tentativi, sinora infruttuosi, svolti per dare una regolamentazione a tale fenomeno (si veda in particolare la proposta di legge n. 4408 presentata il 5.4.2017), si propone la seguente disciplina di massima, redatta sulla base delle varie normative esistenti ed utile ad individuare una regolamentazione a valere sia per i collaboratori di grandi studi di aree metropolitane e sia per i rapporti tra i collaboratori di un *dominus* singolo.

Volendo lasciare inalterati, **da un lato**, i regimi di incompatibilità richiamati dalla L. 247/2012 in modo da non modificare la situazione esistente con riguardo al mantenimento dei principi ispiratori della professione forense (libertà, autonomia e, soprattutto, indipendenza); **dall'altro**, l'ulteriore regolamentazione prevista dall'art. 21 co. 8 L. 247/2012, secondo la quale l'iscrizione all'albo comporta la automatica iscrizione alla cassa di previdenza ed assistenza forense; e, **dall'altro ancora**, utilizzare le norme esistenti con particolare riguardo a quelle della L. 81/2017 (c.d. Jobs Act degli autonomi), per ricercare un'ideale regolamentazione, si delinea la seguente disciplina che riguarda solamente il rapporto tra un collaboratore regolarmente iscritto all'albo degli Avvocati e un committente (nelle varie prospettazioni indicate).

Da rilevare che la disciplina proposta non riguarda il rapporto con i praticanti ed eventuali avvocati non iscritti all'albo professionale, nei confronti dei quali non opera il regime delle incompatibilità e della obbligatoria iscrizione alla Cassa forense e, dunque, si potrà stipulare un contratto di parasubordinazione secondo quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs 81 /2015 (seppure con le conseguenze previste nell'ambito di detta normativa, ovvero l'applicabilità delle norme che regolano il lavoro subordinato a tali rapporti, qualora il collaboratore venga etero-organizzato dal *dominus*).

DISCIPLINA DEL CONTRATTO CON L'AVVOCATO COLLABORATORE IN MONOCOMMITTENZA

Art 1 - Ambito di applicazione

La presente regolamentazione è rivolta a tutti gli Avvocati iscritti all'albo e che svolgano in via esclusiva e continuativa l'attività forense su incarico di altro Collega ovvero di un'Associazione professionale o di una società professionale o tra avvocati. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione gli associati dell'associazione professionale di studi professionali, soci di società tra avvocati o tra professionisti. Lo svolgimento della collaborazione secondo la presente regolamentazione non costituisce deroga ai divieti previsti dalla disciplina sull'esercizio della professione forense.

Art. 2 -Definizione

Lo svolgimento dell'attività forense secondo le caratteristiche previste all'art. 1 che precede, assume la qualificazione giuridica di "*collaborazione in monocommittenza*", mentre le Parti del rapporto sono definite nella maniera che segue: il collaboratore è definito "*Avvocato monocommittente*", l'altra parte - nelle diverse articolazioni previste nell'art. 1 che precede - "*Committente*".

Art. 3 – Forma del contratto

La collaborazione in monocommittenza dovrà essere stipulata in forma scritta tra le parti - con data certa - entro e non oltre 90 giorni dall'inizio della collaborazione in duplice originale (uno per ciascuna delle parti interessate).

Il rifiuto da parte del committente di stipulare il contratto in forma scritta è considerato "condotta abusiva" ai sensi dell'art. 3 co. 2 L. 81/2017.

Art. 4 -Requisiti del contratto

Il contratto di Collaborazione in monocommittenza deve contenere almeno le seguenti pattuizioni: a) compensi per l'attività svolta di cui al successivo art. 5 con indicazione dei termini di pagamento; b) rimborsi spesa di cui al successivo art. 6; c) preavviso in caso di recesso dal rapporto di cui al successivo art. 7.

Art. 5 -Compensi dell'Avvocato monocommittente

Il compenso dovuto all'Avvocato monocommittente dovrà essere parametrato alla qualità e quantità del lavoro dallo stesso prestato in favore del Committente e comunque non inferiore ai seguenti parametri: **a)** se il compenso è corrisposto in quota esclusivamente fissa ad un importo pari ad €. (es. per una anzianità inferiore ai 5 anni, ad €. per una anzianità tra i cinque e 10 anni, ad €. per una anzianità superiore ai 10 anni); **b)** se il compenso è corrisposto in parte in quota fissa ed in parte in percentuale sui ricavi derivanti dall'espletamento dell'attività della pratica affidata nella maniera che segue: la quota fissa ad un importo pari ad €. (es. per una anzianità inferiore ai 5 anni, ad €. per una anzianità tra i cinque e 10 anni, ad €. per una anzianità superiore ai 10 anni, mentre la percentuale non potrà essere inferiore al% degli onorari richiesti per la singola pratica trattata dall'Avvocato monocommittente per una anzianità sino a cinque anni e del% per una anzianità maggiore). La percentuale indicata verrà riconosciuta nella misura indicata laddove l'avvocato anche monocommittente abbia trattato integralmente -dall'inizio alla fine- lo svolgimento della pratica affidata con la necessaria autonomia, mentre sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trattazione della pratica affidatagli sia stata svolta congiuntamente con il committente e/o altro avvocato monocommittente dello studio. La percentuale suddetta verrà calcolata solamente sul 70% degli onorari prodotti mentre l'ulteriore 30% degli onorari saranno utilizzati per sopperire alle spese generali dello studio per la trattazione delle pratica che andrà ad aggiungersi alle spese generali richieste al cliente e sulle quali non sarà calcolata la percentuale dovuta all'avvocato monocommittente; **c)**

esclusivamente riconoscendo una percentuale sui ricavi derivanti dall'espletamento dell'attività della pratica affidata nella maniera che segue: non potrà essere inferiore al ...% degli onorari richiesti per la singola pratica trattata dall'Avvocato monocommittente per una anzianità sino a cinque anni e del% per una anzianità maggiore). Le percentuali verranno calcolate nella maniera indicata sub b).

I termini di pagamento non potranno essere superiori a 60 giorni sia per la liquidazione della quota fissa che per quella percentuale. Con riguardo a quest'ultima i termini decorrono dalla data di liquidazione degli onorari da parte del cliente sia con riguardo agli anticipi che per i successivi acconti ed il saldo finale.

L'avvocato monocommittente dovrà rilasciare regolare fattura comprensiva di IVA e CPA, che verrà integralmente pagata dal committente. Gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Avvocati rimarranno ad esclusivo carico dell'Avvocato monocommittente.

Gli importi indicati sub a), b) e c) sono dovuti da tutti i committenti che hanno lo studio e/o una sede secondaria in un Ordine distrettuale; per tutti gli altri possono essere ridotti fino ad un 20%, mentre debbono essere aumentati del 20% nell'ipotesi in cui il Committente abbia dichiarato per almeno un triennio, un reddito superiore a €.200.000,00, indipendentemente dalla località geografica in cui è ubicato lo studio e/o una sua sede secondaria.

Art. 6 Spese sostenute dall'Avvocato Monocommittente

All'Avvocato monocommittente dovranno essere riconosciute tutte le spese eventualmente dallo stesso anticipate e comunque sostenute per la trattazione della pratica affidatagli, nonché quelle necessarie per la formazione professionale continua concordata con il committente, per l'acquisto di libri e quant'altro necessario per la formazione, sempre concordata con il committente; il materiale appena indicato rimarrà di proprietà del committente. All'Avvocato monocommittente dovrà essere rimborsato il costo sostenuto per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, 1^a co L. 24/2012, che dovrà prevedere la copertura di tutti i rischi previsti dalla polizza assicurativa stipulata dal committente.

Art. 7 -Preavviso in caso di recesso

Salvo i casi previsti dall'art. 1456 c.c., ovvero per giusta causa, il recesso dalla collaborazione in regime di monocommittenza deve avvenire per entrambe le Parti con un congruo periodo di preavviso che non potrà essere inferiore a mesi due qualora venga dato entro i cinque anni dall'inizio effettivo della collaborazione, mesi tre per una anzianità superiore. Durante il periodo di preavviso l'avvocato monocommittente è soggetto a tutti gli obblighi nascenti dal contratto e di cui al successivo art. 10, mentre il committente sarà tenuto a riconoscere i compensi pattuiti e dovuti anche nel caso di esonero dall'attività lavorativa, se da quest'ultimo disposta. Con il riconoscimento del preavviso non potranno essere richieste le provvidenze riconosciute dall'art. 2227 cod. civ.

Art. 8 – Divieti di recesso

Il committente non può recedere dal contratto nei seguenti casi: a) in caso di gravidanza dal momento oggettivo in cui si è verificato l'evento e/o puerperio. Tale divieto permane per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare; b) in caso di adozione per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare; c) in caso di malattia e/o infortunio per un periodo pari a mesi sei. In tutti tali intervalli non verrà corrisposto alcun compenso per tutti i periodi non lavorati. Trascorsi i termini previsti, qualora non dovesse essere ripreso il rapporto, questo cessa automaticamente con il solo obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di malattie non continuative protratte per un arco di 90 giorni decorrenti dal primo evento morboso, si applicano le previsioni contenute negli artt. 1463 e 1464 cod. civ. ed anche in tale ipotesi sarà dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso di assenza dell'Avvocato monocommittente, questo potrà essere sostituito con altro avvocato.

Art. 9 – Indennità per la perdita involontaria del rapporto di collaborazione

In caso di cessazione della collaborazione e nei casi in cui è previsto il preavviso, all'Avvocato monocommittente sarà riconosciuta in via convenzionale, ed esclusivamente dalla Cassa Avvocati, un'indennità parametrata al valore della Dis-Coll, prevista dall'art. 7 L. 81/2017, con i limiti e i presupposti previsti per detto istituto.

Art. 10 - Obblighi dell'Avvocato monocommittente

Ferma restando per l'Avvocato monocommittente la libertà, l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento della professione, al solo committente spetta l'organizzazione del proprio studio e gli indirizzi da seguire nei rapporti con la clientela dello studio. Pertanto, l'Avvocato monocommittente dovrà attenersi a tali regole, la cui violazione costituisce giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione. Le linee difensive, da seguire nell'espletamento degli incarichi affidati all'Avvocato monocommittente, dovranno essere preventivamente concordate con il committente e, in caso di disaccordo tra le parti, è motivo di recesso del contratto di collaborazione con riconoscimento del preavviso.

È fatto espresso divieto all'Avvocato monocommittente, salvo espresso consenso da parte del committente, sia di trattare affari per conto proprio sia di assumere incarichi di qualsivoglia genere e natura professionali - sia di natura giudiziale che stragiudiziale - o non in proprio. Laddove dovesse essere dato il consenso da parte del Committente allo svolgimento di attività personali, da parte dell'Avvocato monocommittente, rimane nella libertà delle parti stabilire le modalità di esecuzione, i compensi da richiedere, gli eventuali rimborsi spese da riconoscere al committente per la gestione della pratica nello studio e quant'altro eventualmente ulteriormente dovuto. L'Avvocato monocommittente è inoltre tenuto ad osservare le regole deontologiche contenute nella L. 247/2012 previste per i rapporti con la clientela, anche nei confronti del committente. Durante tutto il rapporto di collaborazione e nei due anni successivi la cessazione dello stesso, l'Avvocato monocommittente è tenuto ai doveri di lealtà, probità, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza sia nei confronti del Committente che della clientela allo stesso affidata. E' fatto altresì obbligo di competenza all'Avvocato monocommittente che pertanto dovrà costantemente tenersi aggiornato per lo svolgimento della professione. La violazione dei suddetti obblighi, a seconda della gravità della violazione, costituisce giusta causa di recesso o, comunque, può determinare la risoluzione di diritto del contratto di collaborazione anche ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Art. 11 – Tutela delle competenze e del know how.

E' fatto espresso divieto all'Avvocato monocommittente sia durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione -la cui violazione comporta giusta causa di recesso- che successivamente ad esso, di sottrarre beni, materiali professionali, conoscenze, archivi del committente e/o della clientela in qualsiasi forma e/o supporto anche informatico. E' in facoltà delle parti, salvo il maggior danno, prevedere nel contratto di collaborazione eventuali penali in caso di violazione di detti obblighi.

Art. 12 – Patto di non concorrenza

Salvo quanto già disciplinato all'art. 10, ed i divieti posti dalla concorrenza sleale anche ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., può essere tra le parti stipulato un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2596 cod. civ. che preveda dei limiti spaziali e che sia oneroso per il committente, senza che possa tuttavia vietare lo svolgimento della attività professionale dell'Avvocato monocommittente.

Art. 13 – Tutela della privacy

L'Avvocato monocommittente è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le norme previste in materia di Privacy anche con riferimento al regolamento UE 2016/679 e dovrà essere nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche allo stesso affidate.

Art. 14 – Norme finali

La presente regolamentazione non costituisce eccezione e/o non introduce deroghe ai divieti ed alle incompatibilità previste nella L. 247/2012.

Avv. Enzo MORRICO

Avv. Riccardo BOLOGNESI

Avv. Antonino GALLETTI

Avv. Alessandro CASSIANI

Avv. Mauro MAZZONI

Avv. Paolo NESTA

Avv. Paola PEZZALI

Avv. Riccardo LUPONIO